

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



Presidenza della Regione

Dipartimento Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

ACCORDO INDIVIDUALE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO AGILE

L'anno 2026 del mese di GIUGNO presso i locali Dipartimento AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

tra la Regione Siciliana codice fiscale n. 80012000826 rappresentata dal Segretario Generale *ad interim* dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, dott. Carmelo Frittitta, giusta nomina con D.P.Reg. n.1114 del 27 febbraio 2026, con sede in Palermo, via Bonsignore, 1 90135, dove lo stesso è domiciliato per la carica, nel seguito denominata **AdB**

e

la dipendente ORNELLA LO COCO nata in XXXXX il XXXXX - residente a XXXXX in via XXXXX n. XX in atto in servizio presso il Dipartimento Regionale AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA AREA 2 – AFFARI GENERALI – ASSISTENTE, di seguito il dipendente

per la dirigenza

il dott. RAFFAELE GRECO nato a XXXXX - residente a XXXXX in via XXXXX n. XX, in atto Dirigente dell'Area 2 presso il Dipartimento Regionale AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA, di seguito il dirigente

VISTO il vigente CCRL del comparto non dirigenziale ed in particolare il Titolo V "lavoro a distanza";

VISTO il vigente CCRL della dirigenza ed in particolare il Titolo III - Capo V "disposizioni sul lavoro agile";

VISTA la deliberazione n. 30 del 29 gennaio 2026 con la quale è stato approvato l'Aggiornamento per il triennio 2026-2028 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O) ed in particolare la sezione 3.2 "organizzazione del lavoro agile e del telelavoro";

VISTO il DSG 370 del 07.05.2026 con il quale sono state approvate le linee guida per la disciplina del lavoro in modalità agile;

VISTA la nota prot. n. 86670 del 10.12.2025 del Dipartimento della Funzione pubblica e del Personale con la quale sono state diramate le indicazioni operative per l'applicazione dell'istituto del lavoro agile ai dipartimenti/uffici dell'amministrazione regionale;

VISTA la nota prot. n. 13768 del 08.05.2026 del Segretario Generale *ad interim* con la quale sono state diramate le istruzioni al personale del Dipartimento Regionale AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA;

VISTA l'istanza prot. n. 14141 del 11.05.2026 con la quale la dipendente ORNELLA LO COCO chiede di poter accedere alla modalità di lavoro agile;

VISTO il nulla osta prot. n.16750 del 09.06.2026 del Dirigente dell'Area 2 in ordine all'ammissibilità dell'istanza alla luce dei criteri per lo svolgimento delle attività in modalità di lavoro agile;

VISTO il progetto di lavoro agile della dipendente ORNELLA LO COCO;

VISTA l'informativa in ordine all'idoneità del luogo di svolgimento del lavoro agile;

VISTA la normativa in atto vigente;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Ammissione)

Si ammette il dipendente come in premessa identificato, a svolgere la prestazione lavorativa nella modalità agile nei termini ed alle condizioni di seguito indicate in conformità al *Progetto di lavoro agile* a decorrere dal 06.07.2026 al 05.07.2027, con possibilità di rinnovo, con possibilità di recesso d'iniziativa del dipendente e di revoca da parte dell'Amministrazione.

Art. 2

(Prestazione lavorativa/progetto di lavoro agile)

La prestazione lavorativa in modalità agile verrà svolta secondo le indicazioni di cui alle linee guida per la disciplina del lavoro in modalità agile in premessa richiamate. Il luogo in cui espletare l'attività lavorativa in modalità agile è scelto discrezionalmente dal dipendente, nel rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e ferma l'osservanza delle prescrizioni in materia di protezione della rete e dei dati della Regione Siciliana, affinché non siano pregiudicate la tutela del lavoratore e la riservatezza dei dati cui dispone per ragioni d'ufficio.

La prestazione lavorativa consiste nell'espletamento delle attività che si svolgeranno con le modalità - rispondenti ai requisiti dal progetto di lavoro agile - di seguito indicati:

- attività: come da progetto allegato
- dotazione informatica: come da progetto allegato
- articolazione settimanale: come da progetto allegato
- fascia di contattabilità: come da progetto allegato

Art. 3

(Trattamento economico giuridico)

Il lavoro agile non muta la natura del rapporto di lavoro in atto.

Al dipendente è garantito lo stesso trattamento economico e normativo previsto dal Contratto Collettivo regionale di lavoro dei dipendenti del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana ed in particolare:

La Regione Siciliana garantisce che i dipendenti che si avvalgono delle modalità di lavoro a distanza non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento della professionalità e della progressione di carriera.

Tale modalità di lavoro non incide sulla natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto, che rimane regolato dalle norme legislative e dal contratto collettivo di categoria e integrativi.

Il dipendente può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge quali, a titolo esemplificativo, i permessi per particolari motivi personali o familiari, i permessi sindacali disciplinati dal CCNQ 4 dicembre 2017 e s.m.i, i permessi per assemblea, i permessi di cui all'art. 33 della Legge n. 104/1992.

Ai fini del pieno riconoscimento dei diritti sindacali previsti dalla vigente normativa, la Regione Siciliana garantisce ai dipendenti, le medesime possibilità di comunicazione per le finalità sindacali e con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

La prestazione lavorativa resa nelle presenti modalità è integralmente considerata come servizio pari a quello ordinariamente reso presso le sedi abituali ed è utile ai fini della progressione in carriera, del computo dell'anzianità di servizio, nonché dell'applicazione degli istituti relativi al trattamento economico accessorio fatta eccezione alle casistiche seguenti.

Per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, nelle giornate di lavoro rese nella modalità a distanza non è riconosciuto il trattamento di trasferta e non sono configurabili prestazioni straordinarie, notturne o festive.

Art. 4

(Strumenti e sicurezza dei dati)

La dotazione informatica per lo svolgimento delle attività da remoto sono quelle indicate nel progetto di lavoro agile i cui standard sono verificati per ragioni di sicurezza e protezione della rete.

In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e comunque in ogni caso di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento dell'attività lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato, il dipendente è tenuto a darne tempestiva informazione al proprio superiore gerarchico. Questi, qualora le suddette problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa, può

richiamare il dipendente a lavorare in presenza. In caso di ripresa del lavoro in presenza, il lavoratore è tenuto a completare la propria prestazione lavorativa fino al termine del proprio orario ordinario di lavoro.

La Regione Siciliana provvede a rendere disponibili modalità e tecnologie idonee ad assicurare l'identificazione del dipendente e a consentire allo stesso l'accesso da remoto alla postazione di lavoro e ai sistemi applicativi necessari allo svolgimento dell'attività in modalità agile.

Restano in ogni caso a carico del dipendente le spese relative al collegamento da remoto e ai consumi elettrici.

Alla postazione di lavoro sono applicati i normali protocolli di sicurezza previsti nell'ambito dei piani per il trattamento dei dati e per la salvaguardia della loro integrità e riservatezza, nel rispetto di standard di sicurezza equivalenti a quelli garantiti alle postazioni lavorative presenti nei locali della Regione Siciliana.

A tutti gli adempimenti tecnici di cui ai commi precedenti provvede il Responsabile della struttura competente in materia di informatica, anche ai fini del rilascio del parere di fattibilità.

Il dipendente è tenuto al rispetto della normativa inerente al segreto d'ufficio e della normativa inerente alla protezione dei dati personali di cui al GDPR - Regolamento 2016/679.

Art. 5

(Sicurezza sul lavoro)

La Regione Siciliana, tramite il soggetto designato quale datore di lavoro, assume gli atti ed i provvedimenti necessari a garantire che la prestazione di lavoro si svolga in conformità con le normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008.

In coerenza con l'esercizio flessibile dell'attività di lavoro, la struttura competente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 consegna al dipendente, all'atto dell'attivazione, un'informativa scritta con indicazione dei rischi generali e dei rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa fornendo indicazioni utili al pieno rispetto della normativa vigente.

Ogni lavoratore collabora proficuamente e diligentemente con la Regione Siciliana al fine di garantire un adempimento sicuro e corretto della prestazione lavorativa.

La Regione Siciliana garantisce ai dipendenti idonea copertura assicurativa nelle forme di legge.

Al datore di lavoro deve essere riconosciuta la facoltà di accedere alla postazione a distanza previo consenso e con congruo preavviso ovvero una verifica preliminare della dotazione informatica di proprietà del lavoratore.

Art. 6

(Valutazione e Performance)

L'adozione della modalità di lavoro a distanza è oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale.

A tal fine tra il dipendente e diretto responsabile saranno condivisi, in coerenza con la programmazione, obiettivi puntuali, chiari e misurabili che possano consentire di monitorare i risultati della prestazione lavorativa.

Il potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sarà esercitato con modalità analoghe a quelle applicate con riferimento alla prestazione resa presso i locali regionali, riguardo al potere di controllo sulla prestazione resa in modalità agile lo stesso si espliciterà attraverso la verifica dei risultati ottenuti.

Art. 7

(Recesso)

Il recesso dall'accordo e la conseguente interruzione del progetto prima della sua naturale scadenza sono consentiti:

1. nel caso di richiesta motivata del dipendente, rispetto alla quale il relativo Dirigente di riferimento esprima parere favorevole. L'accordo definisce il termine per la ripresa del servizio in modalità ordinaria;
2. su iniziativa del Segretario Generale *ad interim* che, a seguito di segnalazione del Dirigente di riferimento cui il dipendente è assegnato, recede dall'accordo:
 - con effetto immediato, nel caso in cui l'efficienza e l'efficacia delle attività svolte dal dipendente non sia rispondente ai parametri stabiliti;
 - con un termine di preavviso di 20 giorni che, tenuto conto della situazione organizzativa, non determini disfunzioni o ritardi, nel caso di sopravvenute esigenze di servizio che richiedano la ripresa del servizio in modalità ordinaria del dipendente.

Art. 8

(Monitoraggio)

Il dirigente della struttura presso la quale è assegnato il dipendente, predispone, un idoneo sistema di monitoraggio al fine di verificare costantemente i risultati conseguiti attraverso la prestazione lavorativa svolta.

Art. 9

(Formazione e Informazione)

La Regione Siciliana garantisce ai dipendenti che svolgono il lavoro nella modalità a distanza le stesse opportunità formative e di addestramento, finalizzate al mantenimento e allo sviluppo della professionalità, previste per tutti i dipendenti che svolgono mansioni analoghe. Per il suddetto personale sono previsti specifici percorsi di formazione con riferimento ai profili della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Analogamente viene garantito il livello di informazione e comunicazione istituzionale previsto per tutto il personale.

Art. 10

(Trattamento dei dati)

Il dipendente è consapevole del trattamento e della comunicazione dei propri dati personali, anche di tipo particolare, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/03 e successive modifiche, nell'intesa che gli stessi siano raccolti, detenuti, trattati e comunicati in base agli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria e negli altri casi previsti dalle suddette norme per le finalità di gestione del contratto di lavoro e per i tempi a ciò strettamente necessari.

Art. 11

(Obiettivi)

Il lavoro agile risponde alle seguenti finalità:

- favorire, attraverso lo sviluppo di una cultura gestionale orientata al risultato, un incremento di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa;
- promuovere una visione dell'organizzazione del lavoro ispirata ai principi della flessibilità, dell'autonomia e della responsabilità;
- ottimizzare la diffusione di tecnologie e competenze digitali;
- rafforzare le misure di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro dei dipendenti;
- promuovere la mobilità sostenibile tramite la riduzione degli spostamenti casa-lavoro- casa;
- riprogettare gli spazi di lavoro realizzando economie di gestione.

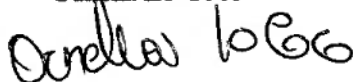
Art. 12

(Norme finali)

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo individuale, per la regolamentazione dei diritti e degli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, si rinvia alla disciplina contenuta nelle disposizioni legislative, nel contratto collettivo di lavoro e nei contratti decentrati integrativi nonché a quanto previsto nel Codice di comportamento.

Letto, confermato e sottoscritto

La Dipendente
Ornella Lo Coco



Il Dirigente dell'Area 2
Raffaele Greco

Il Segretario Generale *ad interim*
FRITTITA